



Accordo generale di cooperazione internazionale

Tra

L'UNIVERSITA' BORDEAUX MONTAIGNE

(FRANCIA)

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

(ITALIA)

--§--§--

L'Università degli Studi di Messina, struttura pubblica a vocazione scientifica, culturale e professionale Codice Fiscale 80004070837 - P.IVA00724160833 con sede nel Rettorato, Piazza Pugliatti 1, Messina Italia (a cui faremo riferimento d'ora in poi con « UNIME »), rappresentata dal suo Rettore, Professore Salvatore Cuzzocrea,

e

L'Università Bordeaux Montaigne, struttura pubblica a vocazione scientifica, culturale e professionale, N SIRET : 19331766600017 con sede nel Domaine Universitaire, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac Cedex, France, (a cui faremo riferimento d'ora in poi con « UBM »), rappresentata dal suo Rettore, Prof.ssa Hélène Velasco-Graciet.



CONCORDANO QUANTO SEGUE :

Articolo 1: Ambito garantito dall'accordo generale

Questo accordo ha l'obiettivo di facilitare la cooperazione universitaria nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca nei settori d'interesse comune.

Articolo 2 : Obiettivi della cooperazione

Nell'ambito di questa cooperazione, entrambe le parti si impegnano a :

- a) potenziare, a seconda delle possibilità, gli scambi di insegnanti-ricercatori e dei ricercatori per una durata ben precisa, sia nell'ambito dell'insegnamento, che in quello della ricerca e della formazione professionale, con l'accordo degli enti competenti degli istituti coinvolti;
- b) elaborare dei programmi congiunti nell'ambito della ricerca;
- c) organizzare in collaborazione seminari, riunioni e incontri scientifici;
- d) favorire, nel rispetto della normativa in vigore in ognuno dei due paesi, la partecipazione del personale insegnante e dei ricercatori dipendenti dall'università di destinazione, a corsi, convegni, seminari o congressi organizzati nell'ambito dei programmi annuali della cooperazione;
- e) informarsi puntualmente sui congressi, convegni, riunioni scientifiche e seminari organizzati dalle rispettive università, e al tempo stesso scambiarsi le pubblicazioni e i documenti relativi a queste attività;
- f) favorire, nell'ambito della normativa in vigore nei rispettivi paesi, la mobilità degli studenti e la promozione di programmi di studio congiunti;
- g) comunicarsi a vicenda i risultati delle loro esperienze pedagogiche (corsi e seminari).



Articolo 3: Convenzioni applicative previste dall'accordo generale

Le azioni di cooperazione e i programmi di mobilità citati nell'articolo 2 saranno oggetto di accordi specifici.

Le due università contrattanti si impegnano a ricercare i mezzi e i finanziamenti necessari alla messa in atto di questo accordo.

Articolo 4: Gestione del contenzioso

In caso di disaccordo, le parti si impegnano a trovare una soluzione in comune accordo per una conciliazione diretta. Se nessuna soluzione è possibile, un collegio arbitrale sarà nominato. Questo sarà rappresentato da tre membri: il primo indicato dal Presidente dell'UBM, il secondo dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina ed il terzo dalle due parti a seconda delle loro competenze giuridiche.

Articolo 5: Entrata in vigore e durata dell'accordo generale

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla firma delle due parti contraenti previa approvazione delle autorità di tutela. L'Accordo è stipulato per una durata di cinque anni con la possibilità di prolungare a seconda dei risultati ottenuti.

Articolo 6: Rinnovo, rescissione e modifiche

In caso di rinnovo, l'Accordo sarà di nuovo sottoposto alle procedure in vigore.

L'accordo può essere rescisso da una delle due parti con un preavviso di sei mesi. Tuttavia, la realizzazione, così come il termine di validità dell'accordo, non può aver luogo prima che si siano concluse le azioni di cooperazione in corso.

Le eventuali modifiche al presente accordo, stabilite sotto forma di emendamento, dovranno seguire una procedura identica a quella applicata per la stesura del presente accordo.



Articolo 7: Informativa sulla privacy

Entrambi le Parti si impegnano a considerare come riservate, impedendo la divulgazione a terzi, sotto qualsiasi forma, tutte le informazioni, come documenti, sistemi, software, competenze, metodi, conoscenze acquisite presso l'altra Parte o che potrebbero essere state scoperte nel corso della realizzazione del presente accordo, così come nelle convenzioni specifiche derivanti, e a limitarsi a fare uso delle informazioni confidenziali al solo scopo della realizzazione di questo accordo.

Ogni infrazione di questa clausola avrà come conseguenza la rescissione della convenzione.

Entrambe le Parti si impegnano ad assicurare che ogni membro del personale coinvolto ed i suoi studenti rispettino l'obbligo della privacy contenuta nel presente articolo e a prendere le precauzioni necessarie per garantire la qui citata informativa sulla privacy.

Articolo 8: Lingue di redazione dell'accordo generale

Il presente Accordo è istituito in quattro (4) copie originali, due (2) in francese e due (2) in italiano. Entrambe le versioni fanno fede.

Pessac, Il / /	Messina, Il / /
Per l'Università Bordeaux Montaigne,	Per l'Università degli studi di Messina
Prof.ssa Hélène VELASCO-GRACIET,	Prof. Salvatore Cuzzocrea
Presidente	Rettore